

PREVIDENZA ■ L'Alto commissario per la lotta alla corruzione incarica la Guardia di finanza degli accertamenti

Dismissioni Inps sotto inchiesta

Saranno verificate le procedure di vendita degli immobili

MILANO ■ L'Alto commissario anticorruzione spedisce la Guardia di Finanza negli uffici dell'Inps. Si tratta di un'indagine conoscitiva (la prima) sulla dismissione del patrimonio immobiliare residenziale dell'Istituto, come chiarisce un documento datato 9 maggio 2006 e firmato dall'Alto commissario, anche in relazione ai beneficiari a partire dal 23 novembre 2001 e alla natura, alle modalità e all'efficacia dei controlli.

«È un'indagine conoscitiva avviata d'ufficio», spiega Gianfranco Tatzoi, l'Alto commissario per la prevenzione della corruzione nella Pa — non in base a segnalazioni». Una verifica sulle procedure attuate nella dismissione che però, aggiunge Tatzoi, potrebbe essere estesa agli altri enti previdenziali che hanno venduto immobili di proprietà.

I motivi. L'indagine, secondo

quanto riportato dal documento, è stata disposta per verificare la procedura eseguita nella dismissione degli immobili e la natura, le modalità e l'efficacia dei sistemi di controllo interno e delle misure adottate nel corso della dismissione. L'obiettivo è «ridurre i rischi di comportamenti

Indagini anche sui collaboratori che hanno acquistato le case

illeciti o di condizionamento da parte della criminalità organizzata».

Dell'indagine è incaricato il Nucleo speciale tutela pubblica amministrazione della Guardia di Finanza, che dovrà ricostruire la posizione reale, in relazione all'incarico, «dei soggetti che hanno disposto, o delegato, o deliberato, o gestito rap-

porti relativi alla dismissione». Sottili la lentezza delle Fiamme Gialle finiranno anche i collaboratori interni o esterni che hanno reso prestazioni o ricevuto incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Inps o che hanno beneficiato di trasferimenti immobiliari.

Le cessioni. La vendita degli immobili residenziali degli enti previdenziali è stata al centro di un ricco e lungo contenzioso sui prezzi. A sollevarlo sono stati alcuni inquilini che, grazie a un complesso intreccio di norme, avrebbero avuto diritto ad acquistare a prezzi inferiori a quelli indicati dal ministero del Tesoro.

Il terreno dello scontro è la qualifica «di pregio» degli immobili, che esclude lo sconto del 30% sulla vendita agli inquilini. La valutazione di congruità dei prezzi degli immobili

I POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

■ **Le indagini.** L'attività amministrativa dell'Alto commissario fa leva in particolare su due strumenti: indagini conoscitive e controllo delle procedure contrattuali di spesa. L'Alto commissario può avvalersi degli organi ispettivi e di verifica della amministrazioni pubbliche, effettuando anche accertamenti diretti con audizioni di pubblici funzionari o di cittadini privati interessati. Quanto alle strutture pubbliche, esse sono tenute a collaborare con il Commissario: la mancata risposta può essere infatti segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio

■ **Le eventuali irregolarità.** L'Alto commissario può denunciare i «fatti rilevanti» all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti. Compito del Commissario è anche quello di trasmettere una relazione semestrale al Presidente del Consiglio, che, a sua volta, ogni anno deve relazionare al Parlamento

di pregio non spetta all'Inps ma all'agenzia del Territorio, quindi al ministero dell'Economia. Per l'individuazione deve sussistere almeno uno dei quattro criteri recepiti nel Dm Economia-Lavoro del 31 luglio 2002:

■ deve esistere un vincolo storico-artistico, paesaggistico o paesistico-categoriale;

■ l'edificio dev'essere costituito per almeno due terzi da abitazioni «di lusso» in base a una serie di norme;

■ l'edificio deve trovarsi in zone dove il valore medio di mercato sia superiore del 70% al valore medio del Comune;

■ l'immobile dev'essere nel centro storico, escluse le zone degradate soggette a piani di recupero.

Queste valutazioni sono di competenza dell'agenzia del Territorio. L'Istituto di previdenza potrebbe però essere chiamato in causa per la vendita fin troppo tempestiva degli immobili di via Cadorna 13 e di via Valenziani 12 e 16 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 ottobre 2005). Si tratta di edifici in zone di alto valore di mercato contenuti in un elenco in circolazione già dal marzo 2004, ma che sono stati venduti dall'Inps (con l'applicazione di tutti gli sconti di legge, che di fatto hanno ridotto del 50% il prezzo al metro quadrato) prima della comunicazione ufficiale da parte del ministero dell'Economia. Il tutto senza violazioni formali. Anche se sulla vicenda, poi finita al centro di interrogazioni parlamentari, il ministero aveva poi sollecitato l'intervento della Corte dei conti.

ENRICO MARRO

Niente sgravi in caso di trasformazione di contratti a termine, Cfl e part-time

Bonus lavoro, l'Istituto batte cassa

L'Inps si prepara a recuperare gli sgravi concessi in base alla legge 448/1998, collegati alle trasformazioni in lavoro a tempo indeterminato di contratti a termine (compresi Cfl e apprendistato) e di rapporti part-time. Lo annuncia il messaggio 14760 di ieri, che invita le sedi periferiche dell'Istituto a mettere in moto le operazioni di recupero coattivo.

La questione. Con la legge 448, articolo 3, commi 5 e 6, è stato introdotto uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. In sostanza, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, a incremento dei dipendenti occupati al 31 dicembre 1998, i datori di lavoro privati e pubblici economici, operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, avevano diritto allo sgravio di tutti i contributi Inps, per tre anni dalla data di assunzione del lavoratore.

Già in prima battuta, sono emersi dubbi sull'operatività dell'incettivo nei casi di incremento occupa-

zionale derivante dalla trasformazione di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato nonché di rapporti part-time. Dopo una fase di iniziale apertura, si sono resi necessari approfondimenti, in considerazione, tra l'altro, degli indirizzi comunitari in materia.

Le precedenti istruzioni. L'Inps, modificando il precedente orientamento, con circolare 189 del 16 novembre 2000, ha affermato l'inapplicabilità dello sgravio contributivo triennale nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, compresi Cfl e

apprendistato, e di rapporti part-time. Allo stesso tempo, ha dettato le istruzioni per il recupero delle somme indebitamente percepite dalle aziende. Di seguito, però, prendendo atto delle indicazioni ministeriali, con il messaggio 45 del 2001, ha invitato le sedi periferiche ad astenersi dal recupero coattivo, fatta eccezione per gli atti interruttivi della prescrizione. Infatti, con nota protocollo 79915 del 20 febbraio 2001, il ministero del Lavoro era ritornato sulla questione, riservandosi altri approfondimenti.

Si ai riposi di «paternità» se la madre è in congedo

Quando i papà possono utilizzare riposi orari, in caso di congedo di maternità o parentale della madre. Lo spiega l'Inps con il messaggio 14724 di ieri, in risposta a dubbi sull'interpretazione della lettera b, articolo 40, del decreto legislativo 151/2001, che riconosce al padre il diritto a fruire dei riposi in alternativa alla madre che non se ne serve. È stato chiesto se è possibile riconoscere, al padre lavoratore dipendente, il diritto a usare i riposi per il primo figlio, mentre la madre è in congedo di maternità o parentale per il secondo nato. L'Inps ribadisce l'impossibilità per il padre di utilizzare i riposi nello stesso periodo in cui la madre è in congedo per lo stesso bambino. Però, la norma in questione permette

al padre l'uso dei permessi se la madre non può avvalersene in quanto in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento. Tale soluzione, sottolinea l'Inps, è conforme allo scopo dell'articolo 41 del Dlgs 151, in base al quale, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Infatti, i periodi di riposo giornaliero, come tutti gli istituti a tutela della maternità e della paternità, hanno come obiettivo quello di garantire tutte le cure fisiche e affettive necessarie al bambino, cure che richiedono, ovviamente, tempi maggiori laddove debbano essere rivolte a più soggetti.

A.L.F.

PROFESSIONISTI ■ Pubblicato il decreto legislativo che impone il vincolo di assicurazione e Fondo

Notai con polizza e «garanzia» obbligatoria

È legge l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei notai. La «Gazzetta Ufficiale» n. 114 del 18 maggio ha pubblicato, infatti, il decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, che contiene le «Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia». Il provvedimento entrerà in vigore dal 2 giugno.

L'assicurazione collettiva obbligatoria. La nuova normativa specifica, per i notai, che il Consiglio nazionale del notariato deve provvedere «a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio» e che l'impresa assicuratrice deve essere scelta con procedure a eviden-

LE NORME DI GARANZIA

■ **Copertura «collettiva».** Il Consiglio nazionale del notariato deve provvedere «a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile» da attività notarile. La compagnia deve essere scelta con bando pubblico

■ **Polizza individuale.** Sempre consentita, a proprie spese

■ **Il Fondo di garanzia.** Ratificando una prassi già seguita, il Notariato si fa carico di istituire e gestire, con contribuzione separata e obbligatoria degli iscritti, un Fondo di garanzia per i danni da reato commessi nell'esercizio dell'attività

■ **Il decreto.** Resta in attesa del definitivo dell'Esecutivo il decreto che riordina le sanzioni. Gli attuali consigli distrettuali (su base provinciale) saranno sostituiti da un organo di primo grado, costituito da notai e da un magistrato di corte d'appello. Previsto un inasprimento delle sanzioni

za pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Quanto alla determinazione del massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive provvede il ministro della Giustizia.

Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è comunque fatta sal-

va la facoltà di ciascun notaio di stipulare una polizza aggiuntiva a proprie spese. Quando, infine, manchino forme collettive di assicurazione, ciascun notaio deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività

Stipule individuali se non c'è copertura collettiva

professionale: in caso di mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione individuale, il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere colpito da sanzioni particolarmente gravi (censura, sospensione o destituzione).

L'assicurazione collettiva volontaria. L'assicurazione collettiva non è, peraltro, una novità per il mondo notarile: il notariato italiano è stata, infatti, la prima categoria professionale a stipulare volontariamente (con i Lloyd's di Londra) un'assicurazione che copre i danni derivanti dall'attività dei suoi componenti. L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria collettiva viene dunque a ratificare una prassi già invalsa da alcuni anni.

Il Fondo di garanzia per i danni da reato dei notai. Di

nuovo a ratifica di una prassi già volontariamente istituita, il decreto, oltre all'istituzione dell'assicurazione obbligatoria, fa carico al Consiglio nazionale del notariato di istituire, regolamentare e gestire, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni

fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal Consiglio nazionale;

■ dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

L'erogazione dell'indennizzo a favore dei danneggiati è subordinata:

■ al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio;

■ alla surrogazione del Consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, in base all'articolo 1201 del Codice civile.

Il danno patrimoniale subito dal cliente deve risultare da sentenza passata in giudicato o può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal Consiglio nazionale.

ANGELO BUSANI

I reati accertati con sentenza consentono l'indennizzo

derivanti da reati commessi dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative. Il patrimonio del Fondo è costituito:

■ dai contributi dei notai;

■ dalle somme ottenute a titolo di rivalsa verso i notai per i risarcimenti erogati;

■ dalla dotazione residua del

COMMERCIALISTI ■ Lettera agli Ordini territoriali

Damiani: trasparenza e decisioni collegiali

ROMA ■ Due missive per raccontare le due lettere contrapposte della stessa vicenda. Dopo il ricorso al Tar dell'ex leader della categoria, Antonio Tamborrino, ufficializzato giovedì per missiva agli Ordini locali, il neopresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Mario Damiani, ha inviato ieri, al circuito territoriale, una lettera per spiegare, «nel rispetto della verità — si legge — non solo quali

Federico Diomeda eletto presidente dell'Efaa

vicende contingenti hanno provocato il cambiamento, ma anche le cause alla radice». E ancora, le prospettive d'azione del nuovo Consiglio, alla luce del tempo rimasto prima dell'avvio dell'Albo unico.

La lettera. Damiani evidenzia «l'insanabile contrasto insorto da qualche tempo in funzione tanto del metodo di conduzione del Consiglio stesso, ritenuto dai più accentratore e scarsamente collegiale, quanto del merito su alcuni temi». E li elenca: «Rapporti con altre professioni e forze sociali,

notizie in breve

FISCO

Otto per mille, 930 milioni alla Chiesa cattolica nel 2006

■ Alla Chiesa cattolica per il 2006 arrivano, dalle casse dello Stato, 929.942.977,17 euro grazie al meccanismo dell'otto per mille dell'imposta sul reddito. La cifra, comunicata dall'Erario, è stata resa nota dalla Cei. Nel 2006 la cifra registra un lieve calo rispetto all'anno scorso (poco più di 54 milioni in meno) a causa del diminuito conguaglio.

GAZZETTA UFFICIALE/1

Definiti gli indici di aprile per l'equo canone

■ Pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, la n. 115, gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2006. L'indice relativo alla variazione percentuale su base annua del mese di aprile è del 2%, quello biennale del 3,7 per cento.

GAZZETTA UFFICIALE/2

Modificato l'elenco dei rifiuti non pericolosi

■ È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 115 di ieri, 19 maggio, il decreto del ministero dell'Ambiente n. 186 del 5 aprile 2006, che dispone modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sull'«individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», in base agli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97 (il cosiddetto decreto Ronchi).

GAZZETTA UFFICIALE/3

Carte e permessi di soggiorno, l'importo è di 30 euro

■ Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 114 del 18 maggio il decreto 12 ottobre 2005 che fissa in 30 euro l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno.

CASSAZIONE

Risarcimento al dipendente «preso in giro» dall'azienda

■ Per la Cassazione «mettere in ridicolo» il dipendente costituisce una «grave lesione della dignità e del decoro». Di conseguenza l'azienda può essere chiamata al risarcimento per i danni morali. La sezione lavoro nella sentenza 11432 scrive che «correttamente» il giudice di merito ha giudicato «lesivo e ingiusto» il comportamento del datore di lavoro, consistente nel metter in ridicolo la richiesta del lavoratore attinente all'orario di lavoro e al rispetto della normativa di igiene».

Giudice fiscale incompatibile per l'attività in studio associato

FIRENZE ■ Professionisti a un bivio: per far parte delle Commissioni tributarie non devono esercitare un'attività libero professionale e non possono esercitare attività di consulenza, assistenza o rappresentanza né far parte di uno studio associato. In questo senso, ripercorrendo un orientamento in via di consolidamento della giurisprudenza amministrativa, si è pronunciato il Tar Toscana con la sentenza 2084 del 10 maggio scorso (presidente Vacirca), respingendo il ricorso di un commercialista «destituito» dall'incarico di giudice della Commissione tributaria provinciale di Firenze. Decadenza motivata dall'apertura di uno studio associato con un ragioniere abilitato.

La pronuncia si iscrive in un filone per il quale le disposizioni legislative vigenti tutelano «l'imparzialità e la terzietà del giudice» e precludono l'esercizio dell'attività professionale «in qualsiasi forma».

Nel caso affrontato dai giudici, l'interessato aveva comunicato apertamente la costituzione dello studio, evidenziando la sua estraneità da ogni attività di consulenza diretta con le aziende. Sarebbe stato il collega a svolgere «tutte le prestazioni concernenti l'assistenza fiscale», mentre lui non avrebbe

Il Tar Toscana: va garantita l'imparzialità delle commissioni

avuto contatti diretti con imprenditori né sarebbe stato depositario di scritture contabili.

Analizzando la controversia e riprendendo alcune precedenti decisioni (Tar Friuli n. 74/2001, Tar Toscana n. 1965/2001, Tar Puglia n. 4973/2002, Tar Lazio n. 2540/2004 e Tar Lombardia n. 3995/2005) il collegio ha respinto il ricorso del commercialista (con-

dannandolo al pagamento delle spese processuali) a seguito di un'ampia analisi giurisprudenziale. Vanno evitate — sostengono le motivazioni della sentenza — «tutte le ipotesi in cui possono facilmente sorgere sospetti di commissione di partecipazione in un medesimo studio professionale di un giudice e di un soggetto che presta consulenza fiscale e che può anche assistere contribuenti di fronte all'amministrazione finanziaria o addirittura in giudizi tributari». Anche se il giudice

si limitasse a essere «socio» dello studio, senza avere clienti, il suo «collegamento» con altri professionisti farebbe venir meno «l'immagine esterna di terzietà» che deve essere garantita dalla funzione giurisdizionale. «È plausibile — si legge in un passaggio della decisione — che i clienti ricorrano più facilmente all'opera di uno studio professionale tenuto da un giudice

LA SENTENZA

Se si pone mente alla ratio della disciplina dell'incompatibilità, che è quella di tutelare l'imparzialità e la terzietà del giudice tributario — principi di rilievo costituzionale che connotano in generale la funzione giurisdizionale e la cui tutela esige che ne sia garantita anche la proiezione all'esterno (e cioè la sua "immagine") — se ne deve trarre la conclusione che la nozione comprende anche tutte le ipotesi in cui possono facilmente sorgere sospetti di commissione dalla partecipazione a un medesimo studio professionale di un giudice professionale e di un soggetto che presta consulenza o assistenza in campo tributario e che può anche assistere contribuenti di fronte all'amministrazione finanziaria o addirittura in giudizi tributari (Tar Toscana, n. 1965/01, citata: Tar Lombardia, Milano, 1, 16 novembre 2005 n. 3995; Tar Puglia, Bari, 1, 18 novembre 2002 n. 4973).

La stessa partecipazione a uno studio associato è di per sé sintomo plausibile di coesistenza, non solo di natura economica, ma anche allo svolgimento dell'attività, essendo plausibile che i clienti ricorrano più facilmente all'opera di uno studio professionale tenuto da un giudice tributario, anche se non personalmente impegnato nelle specifiche prestazioni richieste.

Tar Toscana, sentenza 2084 del 10 maggio 2006

tributario, anche se non personalmente impegnato nelle specifiche prestazioni richieste».

Respite anche le questioni di legittimità costituzionale delle leggi in materia per presunte violazioni degli articoli 3 (uguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) e 97 (ordinamento della Pubblica Amministrazione). Si spiega infatti che «non si ravvisa alcuna lesione

del principio di uguaglianza; rientra nella disponibilità del legislatore prevedere determinate cause di incompatibilità all'esercizio di specifiche funzioni, anche se comporti limiti all'attività economica del privato. Tutto ciò si giustifica — sottolinea il Tar di Firenze — con la peculiare delicatezza della funzione giurisdizionale».

GABRIELE MASTELLARINI

Ingegneri, la Giustizia blocca il nuovo consiglio

ROMA ■ Il ministero della Giustizia blocca l'insediamento del nuovo Consiglio nazionale degli ingegneri, "figlio" della maggioranza dei voti ottenuti (anche quelli dell'Ordine di Roma). Con una lettera inviata ieri al presidente uscente, Sergio Polese, via Arenula ha bloccato la prima riunione di insediamento, prevista per oggi a mezzogiorno. Motivo: la definitiva pronuncia sulla legittimità del voto espresso, appunto, dall'Ordine di Roma, che, secondo alcuni, si sarebbe insediato illegittimamente in anticipo, pro-

prio per determinare, con le sue 60 preferenze, l'esito della tornata nazionale. Pronuncia che spetta al Consiglio nazionale uscente. In relazione a un primo ricorso, presentato da alcuni ingegneri capitolini non eletti — con la sentenza n. 2111 del 27 marzo, della III sezione quater (si veda «Il Sole-24 Ore» del 31 marzo) — il Tar del Lazio si era detto «incompetente» a decidere, delegando la soluzione del «nodo di Roma» alla giurisdizione speciale del Consiglio nazionale uscente.

Il 6 aprile scorso, a sorpresa, infatti, il ministero della Giustizia aveva sì proceduto a proclamare «con riserva» i neoletti a maggioranza, fatte però salve le decisioni che dal Consiglio nazionale uscente sarebbero giunte in merito al destino dei vertici professionali di Roma. Il nuovo Consiglio nazionale, infatti, si troverebbe in palese conflitto se dovesse decidere sul legittimo insediamento di un Ordine territoriale al quale deve la sua stessa elezione. A questo punto, il presidente del Cni uscente, Sergio Polese, ha avviato la procedura giudiziaria interna per dirimere il contenzioso e che dovrebbe concludersi entro metà giugno, quando il Tar ha fissato le sentenze dei diversi ricorsi presentati sulla vicenda da alcuni consiglieri e da candidati.

In questo ingorgo di ricorsi e sentenze, quando il ministero della Giustizia ha ricevuto, il 18 maggio, la proposta di insediamento per oggi del nuovo Consiglio nazionale ha subito provveduto a bloccare l'iter, sollecitando però Polese e gli altri consiglieri a sciogliere «con la massima tempestività» il nodo di legittimità del voto di Roma, affinché, a 6 mesi dalle elezioni, si possa dare un volto al nuovo vertice.

L.C.A.